



COMUNE DI COLTURANO

Città Metropolitana di Milano

PARERE DEL REVISORE UNICO IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024-2026

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
del Comune di Colturano

VISTA

la bozza di deliberazione della Giunta Comunale riferita all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

TENUTO CONTO

- che il PIAO comprende il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6 e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- che con deliberazione n. 49 del 21.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026 e il Bilancio di previsione 2024-2026;
- che con deliberazione n. 4 del 23.01.2024 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 parte contabile assegnando le risorse ai Dirigenti ed ai Responsabili di P.O.;
- che il revisore unico è tenuto ad esprimere parere sul PIAO limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale e deve, comunque, verificarne la coerenza con le previsioni del bilancio 2024/2026 e con il DUP 2024/2026;

PRESO ATTO

- che l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, dispone che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione."*, introducendo, pertanto, un sistema assunzionale maggiormente flessibile, basto sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

- che la Circolare 13.05.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica, ha specificato gli elementi che contribuiscono alla determinazione del rapporto spesa di personale/entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, le fasce demografiche e i relativi valori-soglia e ha determinato le percentuali massime di incremento annuale;
- che, in base ai conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti, come da ultimo consuntivo approvato, risulta essere pari al 18,74%, e che, pertanto, l'Ente si pone al di sotto del primo "valore soglia";

RILEVATO

che, secondo l'art. 4 comma 2 del DPCM 17.03.2020, "... i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica."

PRESO ATTO

- che la spesa di personale per il triennio 2024/2026, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale inserita nel PIAO, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006;
- che l'Ente si riserva di fare ricorso alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le limitazioni di spesa previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e dall'art. 14 del D.L. 66/2014;
- che l'Ente si riserva inoltre la facoltà di autorizzare l'eventuale ricorso temporaneo all'istituto del comando di dipendente di altro ente al fine di sopperire alla carenza di personale, all'istituto della convenzione ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004 e/o ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che l'Ente ha dichiarato che non sussistono situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

ATTESO

- che l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- che l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VISTI

gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili pro tempore dei servizi interessati;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di Giunta Comunale riferita all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 limitatamente alla parte dedicata alla programmazione del fabbisogno del personale.

Colturano, 12.02.2024

IL REVISORE UNICO

dott.ssa Patrizia Apostoli



